

Roma, 3 ottobre 2006

E p.c. Agli Associati Autoscuole

Prot. n. 1524/SNS

OGGETTO: URGENTI NOVITA' AUTOMOBILISTICHE IN D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

Alcune **tipologie di veicoli immatricolati dalla data (forse oggi) di entrata in vigore del decreto legge** (di cui tanto si è parlato sui mass-media che dovrebbe essere pubblicato oggi sulla G.U.) e **fino al 31/12/2007** potranno godere delle seguenti agevolazioni (fatte salve le verifiche testuali sul provvedimento dopo la pubblicazione):

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, **di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo** immatricolati come "euro 0" o "euro 1", **con autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5"** (in realtà l'euro 5 per le vetture non esiste ancora ufficialmente, se ne vedrà eventualmente il significato nelle circolari applicative), che emettono meno di 140 grammi di CO₂ al chilometro (è un valore non correlato con l'essere euro 4, per cui è un dato da vedere sui COC al punto 46.2 come valore medio: è il valore messo per ultimo e di norma definito "combinato"), **è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.** Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco **autocarri** circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **di portata inferiore a 3,5 tonnellate**, immatricolati come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo, avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1" [si ritiene che l'espressione "medesima categoria e portata" vada intesa con riferimento anche agli autoveicoli trasporto specifico (anche con riguardo al veicolo nuovo) e al fatto, per il veicolo usato da dar dentro, che la portata non sia identica, ma semplicemente al di sotto delle 3,5 Ton.. Comunque si vedrà con le probabili circolari applicative].
3. Per l'acquisto di **autovetture, omologate** dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del **motore con gas metano**, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Ciò premesso, a seconda dei casi sopra descritti (e ferma sempre la verifica testuale cennata all'inizio), vi sono da rilevare gli ulteriori aspetti che seguono.

CASO DEL PUNTO 1

Al momento dell'iscrizione al PRA, si dovrà corredare la solita documentazione con una dichiarazione sostitutiva del venditore sulle condizioni per l'accesso all'agevolazione (siamo in attesa della circolare delle Finanze e/o dell'Acì/PRA).

CASI DEI PUNTI 1 e 2

Il venditore dovrà inoltre, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

CASI DEI PUNTI 2 e 3

Sarà il venditore a detrarre dal costo del veicolo il contributo statale per il suo acquisto, mentre le imprese costruttrici o importatrici conservano, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore stesso:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza copia dell'estratto cronologico (sembra evidente solo per il caso 2);
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro (anche qui sembra evidente solo per il caso 2).

Inoltre:

- per i veicoli trasformati da M1 a N1 la tassa auto dovrà, a partire dalla data in vigore del D.L., essere pagata sulla base della potenza effettiva (e non della portata utile), cioè come un'autovettura. **POICHE' DIVERSI SONO GLI ASPETTI DA CHIARIRE, PER CUI SI CONTA SU INDICAZIONI IN MATERIA DA PARTE DEL MIN. FINANZE, NELLA MISURA IN CUI SI DOVESSE IN QUESTO MESE DI OTTOBRE EVADERE RICHIESTE DI RINNOVO O COMUNQUE DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA SU VEICOLI, SIA NUOVI CHE USATI, IN TALE SITUAZIONE, NON PROCEDERE E ATTENDERE ISTRUZIONI ULTERIORI.**
Quanto alle altre novità sulla tassa automobilistica (famosi SUV compresi), esse stanno in Finanziaria e quindi si vedranno a partire dal 1° gennaio 2007;
- le Regioni/Province Autonome potranno esentare dal bollo per 6 anni i veicoli immatricolati **dopo l'entrata in vigore del D.L.** (quindi, se il D.L. entra in vigore oggi, la disposizione varrebbe per quelli immatricolati a partire da domani) con doppia alimentazione GPL o METANO;
- le Regioni potranno inoltre, se vorranno, esentare dal bollo per 5 anni a quei veicoli già immatricolati ma **che hanno collaudato** l'impianto GPL/METANO **dopo l'entrata in vigore del D.L.** (quindi, se il D.L. entra in vigore oggi, la disposizione varrebbe per quelli immatricolati a partire da domani). L'esenzione in questo caso scatterebbe dal periodo d'imposta successiva a quella della data del collaudo – se in esenzione, dal collaudo.

DAREMO TEMPESTIVA NOTIZIA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.L. E, SI VERIFICASSE IL CASO, DI EVENTUALI DIFFERENZE (va tenuto presente che la G.U. della giornata esce nel tardo pomeriggio se non di sera, per cui è materialmente disponibile il giorno successivo, potendo trovarla il giorno stesso, ma non è una cosa certa, in Internet all'indirizzo www.gazzettaufficiale.it), **NONCHÉ DELLE EVENTUALI DISPOSIZIONI APPLICATIVE.**

SE DEL CASO, POI, A PARTIRE DA DOMANI, FORNIREMO ULTERIORI NOTIZIE RITENUTE UTILI.

PUO' ESSERE OPPORTUNO PERTANTO, DA OGGI COMPRESO, ATTENDERE LA CERTEZZA DELLA PUBBLICAZIONE E DEI CONTENUTI PRIMA DI IMMATRICOLARE O COLLAUDARE VEICOLI RICORRENDO LE CONDIZIONI, PRIMA ESPLICITE, PER USUFRUIRE DEI BENEFICI DESCRITTI.

Buon lavoro.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni